

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	207
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	209

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4, e allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 13 aprile scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta convocata per giovedì 21 aprile.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, ricorda che il Documento di economia e finanza 2016 prevede all'individuazione degli obiettivi programmatici per il periodo 2016-2019, riferiti, da un lato, alla finanza pubblica e alla politica economica e, dall'altro, alle misure da adottare nell'ambito della strategia europea di riforme per una crescita sostenibile e inclusiva. Da un punto di vista complessivo, la programmazione si colloca in un contesto economico sicuramente migliorato rispetto agli anni precedenti: il Documento rileva, infatti, sin dalle sue premesse, che nel 2015 l'economia italiana è tornata a crescere, dopo tre anni consecutivi di contrazione. Alla ripresa della crescita economica fanno riscontro l'incremento dell'occupazione e il calo della disoccupazione. Le prospettive per il 2016 registrano, inoltre, una prosecuzione e un rafforzamento della crescita del prodotto interno lordo, pur in un contesto nel quale si manife-

stano segnali di rallentamento, già avvertiti nel secondo semestre dello scorso anno, dovuti essenzialmente al peggioramento del quadro internazionale. Come evidenziano tanto il Documento quanto la relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, infatti, si è riscontrato, dapprima, il rallentamento della crescita, e, in taluni casi, l'entrata in recessione di importanti Paesi emergenti, e, in un secondo momento, sono emersi i danni economici e psicologici dei recenti atti di terrorismo nel continente europeo. Incidono negativamente, inoltre, l'accresciuta turbolenza dei mercati finanziari e i segnali di rallentamento dell'economia americana. Nel complesso, quindi, la ripresa nelle economie avanzate è ancora fragile e si accompagna a tassi di inflazione eccezionalmente bassi, dovuti anche all'ulteriore forte discesa del prezzo del petrolio ed alle difficoltà incontrate dal settore manifatturiero cinese, che sconta un notevole eccesso di capacità produttiva. Per quanto riguarda specificamente l'area dell'euro, nelle premesse del Documento si segnala il permanere di spinte deflazionistiche, dovute sia alla continua caduta delle quotazioni delle materie prime sia alla debolezza della domanda interna, che ostacolano la trasmissione all'economia reale delle misure espansive messe in campo dalla Banca centrale europea, con effetti negativi tanto sugli investimenti quanto sull'onere dei debiti pubblici e privati. Alla luce di tale contesto, il Documento segnala l'esigenza che nel 2016, a fronte dell'insoddisfacente crescita del commercio globale, la crescita del prodotto interno lordo sia sostenuta da ulteriori miglioramenti di competitività e da un'accelerazione degli investimenti.

Quanto alla politica economica e di bilancio, il Governo conferma l'intenzione di proseguire nella strategia perseguita sin dal 2014, che si fonda su una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, su politiche di bilancio favorevoli alla crescita e volte ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, che porti a una riduzione crescente nel tempo del rapporto

tra debito pubblico e prodotto interno lordo, su una riduzione del carico fiscale e sul rafforzamento dell'efficienza della spesa, nonché sul potenziamento della competitività del nostro Paese. Con specifico riferimento alla politica di bilancio, il Documento sottolinea l'inopportunità di una intonazione più restrittiva, che potrebbe determinare ricadute negative in termini di rischi di deflazione e stagnazione, con effetti negativi anche sull'andamento del percorso di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo. Per queste ragioni, nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 si prefigura un sentiero di riduzione dell'indebitamento netto più graduale rispetto a quello programmato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 e nella legge di stabilità 2016.

Più specificamente, per quanto attiene al quadro economico, il Documento di economia e finanza 2016 stima per l'anno in corso una crescita del prodotto interno lordo reale dell'1,2 per cento, con una accelerazione rispetto alla crescita dello 0,8 per cento registrata nell'esercizio appena concluso. Il rallentamento della crescita registrato nella seconda parte del 2015, peraltro, ha portato a una lieve riduzione della crescita attesa per il medesimo anno, prevista in misura pari allo 0,9 per cento nel Documento programmatico di bilancio, e a un abbassamento dello 0,4 per cento delle stime per l'anno 2016. In termini nominali la crescita del prodotto interno lordo nel presente anno dovrebbe essere invece pari al 2,2 per cento. Su base tendenziale, negli anni successivi il prodotto interno lordo continuerebbe a crescere dell'1,2 per cento annuo negli anni 2017 e 2018, mentre nel 2019 l'incremento salirebbe all'1,3 per cento. In termini programmatici la crescita nel triennio 2017-2019 risulterebbe, invece, più elevata, tenendo conto degli effetti di una politica di bilancio che, pur essendo indirizzata al conseguimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, intende promuovere la ripresa dell'attività economica e dell'occupazione. Il prodotto

interno lordo crescerebbe, quindi, dell'1,4 per cento nel 2017, dell'1,5 per cento nel 2018 e dell'1,4 per cento nel 2019.

Quanto, invece, agli obiettivi di finanza pubblica, il Documento individua un percorso più graduale di riduzione del *deficit* e del debito pubblico rispetto a quello previsto nei precedenti documenti di programmazione. In particolare, l'obiettivo di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni viene fissato per il 2016 al 2,3 per cento, in discesa rispetto al 2,6 per cento del 2015, mentre nella Nota di aggiornamento del settembre scorso l'obiettivo era fissato al 2,2 per cento, incrementato al 2,4 per cento, in connessione con gli interventi per la sicurezza e la cultura previsti nella legge di stabilità dopo gli attentati di Parigi. Per il 2017 l'obiettivo del rapporto tra indebitamento netto e prodotto interno lordo è fissato all'1,8 per cento, mentre nel 2018 esso dovrebbe calare fino allo 0,9 per cento, per raggiungere un sostanziale pareggio nel 2019, quando si dovrebbe realizzare un *surplus* dello 0,1 per cento. Mentre per il 2016 il dato programmatico coincide con quello tendenziale, nel periodo 2017-2019 l'indebitamento programmatico supera quello tendenziale rispettivamente dello 0,4, dello 0,6 e dello 0,3 per cento, a testimonianza di una politica di bilancio moderatamente espansiva. Analogo riposizionamento si riscontra rispetto al quadro indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, che per l'intero periodo di previsione registrava valori inferiori del rapporto tra indebitamento netto e prodotto interno lordo. I valori riferiti all'indebitamento strutturale trovano poi riscontro negli obiettivi programmatici riferiti all'indebitamento netto strutturale, che nel 2016 salirebbe all'1,2 per cento, per poi scendere all'1,1 per cento nel 2017, allo 0,8 per cento nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019, valore che assicurerebbe il sostanziale rispetto dell'obiettivo di medio-termine del pareggio di bilancio. Come evidenzia il Documento, le regole di rientro verso l'obiettivo di medio termine previste nell'ambito dell'ordinamento europeo richiederebbero un percorso più rapido di correzione, con un miglioramento al-

meno dello 0,5 per cento nell'anno 2017. Il Governo ritiene, infatti, che una più corposa riduzione del *deficit* strutturale nel 2017 e nel 2018 sarebbe controproducente per la crescita economica. In particolare, si segnala che il Governo intende sterilizzare le clausole di salvaguardia che diventerebbero operative nel 2017, che rappresentano circa lo 0,9 per cento del prodotto interno lordo, mettendo in campo un *mix* di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione e di elusione, ferma restando la prosecuzione, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, del processo di riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Nel 2018 e nel 2019 si amplierebbero le misure di *spending review* e proseguirebbe lo sforzo per il recupero del gettito fiscale, a parità di aliquote attraverso il contrasto all'evasione e il miglioramento della fedeltà fiscale.

Quanto, infine, al rapporto tra debito e prodotto interno lordo, deve segnalarsi che, esso, dopo la leggera crescita del 2015, quando è passato dal 132,5 al 132,7 per cento, nel 2016 tornerebbe finalmente a scendere, raggiungendo il 132,4 per cento, anche grazie a un contributo dello 0,5 per cento derivante da processi di privatizzazione e dismissione. Negli anni successivi, la riduzione si rafforza e il rapporto tra debito e prodotto interno lordo passa al 130,9 per cento nel 2017, al 128 per cento nel 2018 e al 123,8 per cento nel 2019.

Per quanto attiene, invece, ai comparti più direttamente riferibili agli ambiti di competenza della Commissione, assumono in primo luogo rilievo le indicazioni in materia di occupazione contenute nella sezione del Documento contenente il Programma di stabilità dell'Italia. Sul piano tendenziale, si prevede che il tasso di disoccupazione si riduca costantemente nel corso del periodo di riferimento, a un ritmo dello 0,5 per cento, che dovrebbe portare da un valore dell'11,9 per cento del 2015 al 9,9 per cento previsto nel 2019. Sul piano programmatico, la riduzione del tasso di disoccupazione dovrebbe procedere, tra il 2017 e il 2019, ad un ritmo leggermente più soste-

nuto, che dovrebbe portare a raggiungere un tasso del 10,8 per cento nel 2017, del 10,2 per cento nel 2018 e del 9,6 per cento nel 2019. Anche per quanto attiene al tasso di occupazione dei soggetti tra i 15 e i 64 anni il quadro tendenziale registra un costante miglioramento: dal 56,3 per cento del 2015 nel 2016 si dovrebbe passare al 57 per cento, mentre nel 2017 il tasso di disoccupazione dovrebbe essere pari al 57,4 per cento, per poi crescere fino al 57,8 per cento nel 2018 e al 58,1 per cento nel 2019. Nell'ambito del Programma nazionale di riforma, inoltre, si dà conto del processo di avvicinamento agli obiettivi della Strategia Europa 2020, tra i quali rileva in particolare l'obiettivo relativo al raggiungimento di un tasso di occupazione del 75 per cento per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Per l'Italia l'obiettivo al 2020 è pari al 67-69 per cento, mentre l'obiettivo di medio termine è fissato al 63 per cento. A livello europeo nel 2014 il tasso di occupazione è pari al 69,8 per cento e solo cinque Paesi hanno superato l'obiettivo fissato al 2020. Pur in un contesto difficile, che vede l'Italia nella parte finale della graduatoria, insieme a Spagna, Grecia e Croazia, nel 2015 si è registrata una crescita di 0,6 punti percentuali, che ha portato il tasso di occupazione al 60,5 per cento, valore ancora lontano però dal dato del 2008, anno di inizio della crisi, quando l'occupazione era pari al 62,9 per cento. Nonostante i progressi registrati nell'ultimo anno, particolarmente bassi permangono il tasso di occupazione delle donne, pari al 50,6 per cento e quello riscontrato nel Mezzogiorno, dove l'occupazione è pari al 46,1 per cento.

In uno specifico *focus* contenuto nel Programma di stabilità dell'Italia sono analizzate le recenti tendenze del mercato del lavoro, anche alla luce delle riforme ordinarie e degli sgravi fiscali e contributivi, evidenziandosi in particolare il deciso miglioramento delle opportunità di lavoro nel periodo 2013-2015 e la corrispondente riduzione del rischio di diventare disoccupato o inattivo. Il Documento segnala, inoltre, il rafforzamento della probabilità di passare da un contratto a termine a un rapporto di lavoro subordi-

nato e l'aumento delle opportunità di trovare un'occupazione per i soggetti disoccupati.

Sempre in tema di lavoro, nell'ambito delle indicazioni relative alla strategia di riforma contenute nella III sezione del Documento, recante il Programma nazionale di riforma, si sottolinea come si sia conclusa la fase di attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 e che il percorso di riforma del cosiddetto *Jobs Act* si completerà nell'anno in corso con la piena operatività dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ispezioni del lavoro. Il Documento ricorda altresì che è stato presentato al Parlamento, nello scorso mese di febbraio, il disegno di legge sul *Jobs Act* per gli autonomi e il lavoro agile (Atto Senato n. 2233), articolato in due parti, intese, da un lato, a porre in essere un compiuto sistema di diritti e di tutele per i rapporti di lavoro autonomo e, dall'altro, a rendere disponibili modelli di organizzazione del lavoro subordinato rispondenti alle esigenze di flessibilità dei lavoratori e delle imprese, anche alla luce dei mutamenti tecnologici. Nel cronoprogramma per le riforme si indica come obiettivo per il completamento dell'*iter* del provvedimento il mese di settembre del 2016.

Con riguardo all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, il Documento segnala che con il nuovo anno ha preso avvio la seconda fase del programma Garanzia giovani, nella quale si prevede una nuova misura, il *superbonus* per la trasformazione dei tirocini, previsto per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane tra i 16 e i 29 anni che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma. La misura di tale beneficio – prevista da un minimo di 3.000 a un massimo di 12.000 euro, erogati in dodici quote mensili di pari importo – può risultare più elevata rispetto alla misura ordinaria massima dello sgravio contributivo per un contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2016, pari ad un totale di 6.500 euro, riconosciuti nell'arco di 24 mesi.

Con riferimento alla contrattazione collettiva, il Documento, in primo luogo, ricorda il recente decreto ministeriale che ha attuato le norme della citata legge di stabilità per il 2016 concernenti il regime tributario sostitutivo, con aliquota IRPEF pari al 10 per cento, per i premi di produttività, nonché le norme dell'articolo 1, comma 190, della medesima legge di stabilità per il 2016 volte a sostenere il *welfare* aziendale. Particolare importanza riveste, inoltre, l'affermazione, contenuta nel Documento, secondo la quale nel 2016 il Governo si concentrerà su una riforma della contrattazione aziendale con l'obiettivo di rendere esigibili ed efficaci i contratti aziendali e di garantire la pace sindacale in costanza di contratto, sulla base di un criterio di prevalenza dei contratti aziendali su quelli nazionali in materie legate all'organizzazione del lavoro e della produzione. Nell'ambito del cronoprogramma delle riforme si indica come data di riferimento l'adozione degli interventi il termine dell'anno 2016. Al riguardo, ricorda che il DEF 2015 prevedeva la presentazione, entro il 2015, di un disegno di legge governativo « per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale), l'adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese e per favorire l'evoluzione nelle relazioni industriali, con il superamento della conflittualità attraverso la ricerca di obiettivi condivisi ».

In materia pensionistica il Documento, nella I sezione, dedicata al Programma di stabilità dell'Italia, reca, come di consueto un'analisi degli scenari di lungo periodo delle finanze pubbliche, dedicando specifica attenzione all'impatto dell'invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità fiscale. In tale ambito assume particolare rilievo la spesa pensionistica, che rappresenta oltre il 50 per cento delle voci della spesa pubblica connesse all'invecchiamento (cosiddetta spesa *age-related*), e ad essa è dedicato uno specifico *focus* di approfondimento, che analizza l'impatto finanziario complessivo dei più recenti interventi di riforma del sistema pensionistico. In proposito, si evidenzia come

l'effetto del complessivo processo di riforma attuato a partire dal 2004 porterà l'età media del pensionamento a circa 64 anni nel 2020, a 67 anni nel 2040 e a 68 anni nel 2050, con una riduzione cumulata dell'incidenza della spesa previdenziale pari a circa 60 punti percentuali del prodotto interno lordo fino al 2050. Circa un terzo di questi risparmi deriverebbe dagli interventi previsti nel decreto-legge n. 201 del 2011, mentre i restanti due terzi sarebbero da attribuire a precedenti interventi legislativi. Si tratta di dati in linea con quelli riportati dalla Corte dei conti nel rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica, di recente pubblicazione. Nel rapporto la Corte ha evidenziato che calcolando la spesa per pensioni che si sarebbe avuta nel 2015 senza la riforma del 2007, e senza i molteplici interventi del biennio 2010-2011, essa sarebbe stata superiore di due punti percentuali di PIL rispetto a quella effettivamente realizzatasi, cioè oltre 30 miliardi di euro l'anno. In particolare, la riforma del 2007 avrebbe permesso una riduzione pari all'uno per cento del prodotto interno lordo e quelle del biennio 2010-2011 avrebbero garantito una ulteriore riduzione di pari ammontare.

Nell'ambito della seconda sezione del Documento è inoltre contenuta la consueta analisi sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano. In particolare, si osserva che a partire dagli anni 2015 e 2016, in presenza di un andamento di crescita più favorevole e della prosecuzione graduale del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per un periodo di circa quindici anni, attestandosi al 14,9 per cento in prossimità del 2030. In particolare, le minori spese derivanti da graduale incremento dell'età media di accesso al pensionamento e dall'introduzione del sistema di calcolo contributivo supererebbero abbondantemente gli effetti negativi indotti dalla transizione demografica. Nei quindici anni successivi, il rafforzamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche e gli effetti sugli importi di pen-

sione conseguenti al posticipo del pensionamento degli anni precedenti determinano una crescita del rapporto fra spesa pensionistica e PIL che proseguirebbe fino al 2044, dove raggiungerebbe il 15,5 per cento. Nella parte finale del periodo di previsione, il rapporto decrescerebbe significativamente attestandosi al 13,7 per cento nel 2060, essenzialmente a causa del completamento del passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo, nonché alla progressiva eliminazione delle coorti dei pensionati nati negli anni del *baby boom*. Quanto all'incidenza di tali voci sul totale della spesa pubblica, non può del resto trascurarsi che i dati sono al lordo del carico fiscale, che per le pensioni ammonta a circa 43 miliardi di euro e, pertanto, il peso effettivo della spesa pensionistica è inferiore a quello rappresentato. Anche alla luce di tali dati, che dimostrano la sostanziale solidità del sistema pensionistico italiano, deve valutarsi l'impegno assunto dal Governo nella terza sezione del Documento a valutare, nell'ambito delle politiche previdenziali, la fattibilità di interventi volti a favorire una maggiore flessibilità nelle scelte individuali, salvaguardando la sostenibilità finanziaria e il corretto equilibrio nei rapporti tra generazioni, peraltro già garantiti dagli interventi di riforma che si sono susseguiti dal 1995 ad oggi.

Il Documento dedica inoltre specifica attenzione alle misure di contrasto della povertà, tra le quali viene in particolare richiamato il disegno di legge Atto Camera n. 3594, attualmente all'esame delle Commissioni riunite XI e XII della Camera. Nella sezione del Documento relativa al Programma nazionale di riforma, si sottolinea in particolare l'approccio organico del provvedimento, denominato *Social Act*, al quale è destinato un ingente ammontare di risorse che dovrebbe consentire di raggiungere più della metà delle famiglie povere con minori. Si sottolinea anche l'intento di rendere più eque ed omogenee tra loro le prestazioni di assistenza sociale e di creare una regia integrata dei servizi sociali. In tale ambito, tuttavia, segnala che – nell'espone i contenuti del disegno di legge governativo, per il quale si prevede l'approva-

zione definitiva entro la fine del mese di luglio del 2016 – il Documento fa riferimento alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale, sulla base del principio dell'universalismo selettivo. Il Ministro Poletti ha già opportunamente chiarito che il riferimento deve attribuirsi a un errore tecnico, ma potrebbe essere comunque opportuno riaffermare in questa sede la necessità di una chiara distinzione tra la spesa di carattere previdenziale e quella destinata a finalità assistenziali. Assume interesse anche il riferimento, contenuto nel Documento, alla futura adozione di una delega legislativa per la redazione di un testo unico sulla famiglia, che collochi in un quadro unitario le misure attualmente esistenti e rafforzi il supporto dello Stato a favore dei nuclei familiari. Il cronoprogramma indica come termine per l'adozione delle misure il mese di dicembre del 2016.

Per quanto concerne il pubblico impiego, il Documento, nell'ambito del programma nazionale di riforma, richiama in primo luogo il processo di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvata definitivamente nell'agosto dello scorso anno, che dovrebbe portare maggiore efficienza e migliori servizi per i cittadini e le imprese. La legge n. 124 del 2015 prevede tredici deleghe e circa venti decreti legislativi, nel quadro di un processo di riforma complessiva delle amministrazioni pubbliche e delle loro procedure. Nel mese di gennaio 2016 sono stati adottati in via preliminare i primi undici decreti legislativi che dovrebbero essere approvati definitivamente entro il mese di agosto del corrente anno. Il completamento dell'attuazione della delega dovrebbe intervenire nel febbraio del 2017 con l'adozione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Con specifico riferimento alla spesa per redditi da lavoro dipendente delle Pubbliche amministrazioni, il Documento, nel paragrafo della prima sezione dedicato alla revisione della spesa, evidenzia come nel periodo tra il 2009 e il 2015 si sia registrata una riduzione complessiva di

circa 10 miliardi di euro, alla quale fa riscontro una riduzione di 110.000 unità di lavoro. Tale andamento trova sostanziale conferma anche nel quadro tendenziale per il periodo tra il 2015 e il 2019, nel quale la spesa per il personale, nonostante le risorse aggiuntive destinate all'attuazione della legge sulla «Buona scuola», rimane sostanzialmente stabile. Nell'ambito dell'analisi dei principali settori di spesa contenuta nella seconda sezione si sottolinea come la spesa nel 2015 abbia registrato una riduzione dell'1,1 per cento, che fa seguito a quelle riscontrate nel 2013 e nel 2014, quando la riduzione fu, rispettivamente, dello 0,8 e dello 0,7 per cento. Nel complesso, quindi, dopo un lungo periodo di crescita, tra il 1998 e il 2010, l'incidenza della spesa per redditi da lavoro dipendente sul prodotto interno lordo è scesa dal 10,9 per cento del 2009 al 9,9 per cento dello scorso anno.

Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è stimata in aumento dell'1,4 per cento circa per il 2016, mentre si prospettano un calo dello 0,8 per cento nel 2017 e dello 0,2 per cento nel 2018, e un lieve aumento, dello 0,2 per cento, nel 2019. Nelle previsioni a politiche invariate, si ipotizza invece una crescita dello 0,6 per cento della spesa nel 2019, «tenendo conto di un'ipotesi meramente tecnica di rinnovo del triennio contrattuale 2019-2021».

L'incremento atteso nel 2016 è dovuto principalmente agli effetti di spesa derivanti dall'attuazione del piano «La buona scuola», allo stanziamento delle risorse per il rinnovo contrattuale del personale del pubblico impiego per il triennio 2016-2018, ed all'attribuzione al personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del contributo straordinario previsto dalla legge di stabilità 2016. Per gli anni successivi rilevano, invece, il rafforzamento delle limitazioni al *turn over* disposto dall'ultima legge di stabilità e, nel 2019, il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) da calcolare con riferimento al triennio 2019-2021, come anticipazione

degli importi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. Nel complesso, nel corso del periodo di programmazione l'incidenza sul prodotto interno lordo dei redditi da lavoro dipendente è destinata ad un'ulteriore contrazione e dovrebbe collocarsi, nel 2019, all'8,9 per cento, con una riduzione di un punto percentuale rispetto ai dati dello scorso anno.

Con riferimento alle riforme nei settori di competenza della nostra Commissione, assume rilievo inoltre il paragrafo della terza sezione dedicato all'impatto macroeconomico delle riforme strutturali che possono essere considerate rilevanti dalla Commissione europea ai fini dell'applicazione della clausola di flessibilità prevista per l'applicazione delle regole europee in materia di bilancio. Nel complesso le riforme considerate dovrebbero produrre effetti economici positivi in termini di incremento del prodotto interno lordo quantificati in 2,2 punti percentuali nel 2020, in 3,4 punti percentuali nel 2025 e in 8,2 punti nel lungo periodo. In tale ambito, almeno nel medio periodo, una parte rilevante degli effetti positivi attesi è considerata riconducibile a misure che incidono sulle competenze della Commissione.

In particolare, segnala che sono confermate le stime contenute nel precedente Documento di economia e finanza, le quali ascrivono alla riforma della pubblica amministrazione effetti positivi in termini di crescita del prodotto interno lordo pari allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,7 per cento nel 2025 e all'1,2 per cento nel lungo periodo. Ricorda, peraltro, che una quota significativa di questi effetti è considerata riferibile a misure di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure, già adottate o in corso di perfezionamento. Alla riforma del mercato del lavoro si attribuisce, invece un effetto di incremento del prodotto interno lordo di 0,6 punti percentuali nel 2020, di 0,9 punti percentuali nel 2025 e di 1,3 punti nel lungo periodo. Da ultimo, rileva che il Documento stima che gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale, con particolare riferimento alla stabilizzazione del *bonus* di 80 euro per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e alla deducibi-

lità integrale dall'IRAP della componente relativa al costo del lavoro, comporterebbero una crescita del prodotto interno lordo di 0,4 punti percentuali nel 2020, che si manterrebbe costante anche nel 2025 e nel lungo periodo.

Conclusivamente, nel segnalare il particolare rilievo del Documento per le materie di competenza della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere dopo aver acquisito ulteriori elementi di valutazione nel corso della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerati i tempi a disposizione per l'esame degli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame del Documento alla seduta convocata nella giornata di domani.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 13 aprile, il parere di competenza sarà espresso nella seduta odierna.

Chiede quindi alla relatrice, onorevole Gribaudo, di illustrare la sua proposta di parere.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, dopo avere sottolineato l'importanza del provvedimento, che finalmente si muove verso la definizione di un'unica figura di educatore nel settore socio educativo, auspica che questo fornisca l'occasione al legislatore di concentrare l'attenzione sulla necessità di garantire agli operatori del set-

tore una retribuzione adeguata sia alla loro preparazione sia al grado di responsabilità e, nel contempo, di limitare al massimo la possibilità di ricorrere a contratti di collaborazione che, in tale ambito, spesso mascherano un vero e proprio sfruttamento degli operatori. Alla luce di tali premesse, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio ampiamente positivo sul provvedimento, formulando, nella propria proposta di parere favorevole, talune osservazioni, che attengono, in particolare, all'opportunità di definire in modo più puntuale la disciplina transitoria.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come deciso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 13 aprile, l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 1504 e n. 2267, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 20 aprile.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente che il provvedimento, composto di dodici articoli, è finalizzato, come esposto dall'articolo 1, al sostegno e alla promozione della lettura, quale mezzo per la conoscenza e la cultura, e alla promozione del libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi sup-

porto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico. Rileva che l'articolo 2 disciplina l'adozione con cadenza triennale del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, nella cui procedura di adozione è prevista la consultazione delle categorie professionali interessate. Tra le finalità da perseguire, segnala, per quanto di competenza della Commissione, soprattutto la promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano. Passa all'articolo 3, che disciplina i Patti locali per la lettura, gli strumenti con i quali le regioni e gli enti territoriali danno attuazione al Piano di azione nazionale. Tali patti prevedono anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura. A suo avviso, in questo ambito dovrebbero in particolare valorizzarsi le esperienze di educazione permanente degli adulti. La norma, inoltre, disciplina il rilascio alle amministrazioni locali della qualifica di « Città del libro » da parte del Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI.

L'articolo 4 disciplina le attribuzioni delle biblioteche pubbliche, che hanno il compito di garantire il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura. In particolare, osserva che, sulla base del comma 2, le biblioteche sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali. Segnala che tale disposizione, che introduce l'articolo 9-bis nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, fatte salve le competenze degli operatori delle profes-

sioni di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Alla luce di questa previsione, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata innovativa del comma 2 dell'articolo 4. Il medesimo articolo 4, inoltre, rinvia ad un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la individuazione delle caratteristiche e degli *standard* ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi, tra i quali segnala, in ragione delle competenze di questa Commissione e delle ricadute che le previsioni possono avere sull'assetto organizzativo del personale, la necessità di articolare l'orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico.

Osserva che l'articolo 5 prevede l'organizzazione delle biblioteche pubbliche in reti, che costituiscono i sistemi bibliotecari e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi. Segnala che, sulla base dell'articolo 6, le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società del medesimo gruppo favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del *web* semantico. L'accesso a tale patrimonio, aperto, libero e gratuito, è assicurato dal Servizio bibliotecario nazionale.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 7, che prevede la costituzione, attraverso ac-

cordi di rete ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, di Reti di biblioteche scolastiche e l'individuazione, a tal fine, di una scuola capofila, in cui operi personale in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dalla legge. Inoltre, la norma prevede l'adozione di un apposito regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che stabilisce altresì *standard* minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all'accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Ricorda, infine, che la norma dispone che la partecipazione ai programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali promossi dalle biblioteche scolastiche sia valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.

Osserva che l'articolo 8 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di una carta elettronica per le librerie, dell'importo nominale di 200 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. Tale carta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, è assegnata ai contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Viene contestualmente disposta l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, ha introdotto un cre-

dito di imposta sui redditi degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio e sconti del 19 per cento per gli studenti di scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi del credito di imposta, nell'ambito di un limite di spesa di 50 milioni di euro.

Segnala, infine, che il comma 4 prevede la promozione di accordi tra il Centro per il libro e la lettura e le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A suo avviso, si tratta di una misura particolarmente interessante della quale andrebbero, tuttavia, precisati i contenuti: non è chiaro, infatti, se i buoni sarebbero attribuiti nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2 ovvero a valere su ulteriori risorse. Dovrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di definire in modo più preciso già nella norma primaria la platea dei beneficiari della misura.

Da ultimo, fa presente che il comma 5 inserisce la finalità del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura tra le destinazioni del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre il comma 6 estende il credito di imposta sulle erogazioni liberali (il cosiddetto *art bonus*) alle attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro.

L'articolo 9 dispone l'istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una dotazione annua di un milione di euro, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura. Osservato che l'articolo 10 introduce misure per il sostegno delle librerie indipendenti, segnala che l'articolo

11 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere è determinato in 7 milioni di euro nel 2016 e in 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. La copertura finanziaria, in particolare, è realizzata l'abrogazione e la rimodulazione delle esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Posto che occorrerebbe fare riferimento all'elenco aggiornato delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, contenuto nell'allegato A alla Nota integrativa dello Stato di previsione delle entrate della legge 28 dicembre 2015, n. 209 (bilancio 2016-2018), sembra in ogni caso opportuno precisare la portata della soppressione, operata dalla lettera a) del comma 2, dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473. La disposizione richiamata non reca, infatti, una vera e propria esenzione fiscale; ma indica le modalità di applicazione delle detrazioni IRPEF introdotte dal medesimo articolo 3, che riguardano anche redditi di lavoro dipendente, autonomo o da pensione. Da quanto riportato nella tabella di cui all'allegato C-bis sembra si intenda fare riferimento alla detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale spettante per mutui contratti entro il 31 dicembre 2012.

L'articolo 12, infine, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifichi l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura, al fine di consentirgli di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura.

Conclusivamente, alla luce di quanto rappresentato, ritiene che si possa esprimere una valutazione ampiamente positiva

del contenuto del provvedimento, che intende sviluppare interventi volti a promuovere la diffusione della lettura e del libro in tutte le fasce della popolazione, prestando comunque una attenzione particolare al mondo scolastico. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni formulate e di eventuali ulteriori osservazioni che dovessero emergere nel corso dell'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Cesare DAMIANO (PD), *presidente*, avverte che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 13 aprile, l'espressione del parere avrà luogo nella seduta odierna.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo (Nuovo testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2656 e n. 3247, recante la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo;

considerato che, allo stato, l'ordinamento riconosce unicamente il profilo dell'educatore professionale in ambito socio-sanitario, disciplinato dal decreto del Ministero della sanità n. 520 del 1998, mancando, di conseguenza, un quadro regolamentare di riferimento per la disciplina degli educatori in ambito socio-pedagogico;

apprezzate le finalità dell'intervento legislativo, che intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogo, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale;

ritenuto che il provvedimento costituisca un primo importante passo nella direzione dell'individuazione di una figura professionale unica di educatore, nell'ambito della quale prevedere specializzazioni in ambito socio-pedagogico o sanitario;

rilevato che sia l'articolo 2, comma 1, sia l'articolo 4, comma 1, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operino in regime di

lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;

considerato che il successivo articolo 3, delineando gli ambiti dell'attività professionale dell'educatore socio-pedagogico, dell'educatore socio-sanitario e del pedagogo, stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari, con riguardo agli aspetti socio-educativi, mentre l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari;

rilevato che il provvedimento disciplina in modo dettagliato le modalità di acquisizione delle competenze richieste ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, in modo da garantire un'elevata preparazione e la professionalità nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli operatori;

evidenziata l'opportunità, ai fini dell'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogo, di fare riferimento a quelle relative, rispettivamente, alle qualifiche di cui all'articolo 7 e all'articolo 11;

osservato che l'articolo 15 reca disposizioni di carattere transitorio per il riconoscimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a soggetti titolari di specifici titoli di studio, a

educatori che superino un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, nonché a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali disciplinati dal provvedimento che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio;

ritenuto che la definizione di un quadro normativo di riferimento per la disciplina delle figure operanti in campo pedagogico, assicurandone la qualificazione e la professionalità, possa contribuire in modo determinante ad un miglioramento delle condizioni generali di lavoro di tali operatori, anche con riferimento alle retribuzioni;

auspicato che, anche grazie alla più precisa definizione dei profili professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo, vengano individuate adeguate dotazioni di tali figure nell'ambito degli organici delle pubbliche amministrazioni e sia corrispondentemente limitato a fattispecie meramente residuali il ricorso a contratti di collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, alinea, le quali, entrambe, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operino in regime di

lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 6 con il seguente: «L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative:», nonché di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 10 con il seguente: «Il pedagogo è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività pedagogiche:»;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo più puntuale la disciplina transitoria di cui all'articolo 15, al fine di:

1) precisare che negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, l'entrata in vigore del provvedimento non possa costituire motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in essere, né per la loro modifica in senso sfavorevole al lavoratore;

2) precisare i termini per lo svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 2 e i requisiti previsti dal comma 3, per l'acquisizione diretta della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, anche riducendo a venti il numero di anni di servizio con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali di riferimento, richiesti per l'acquisizione della qualifica.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (Nuovo testo C. 2721).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2721, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici;

apprezzato l'intento del provvedimento, che mira a modernizzare il sistema di regole in materia di responsabilità civile dei piloti dei porti, contenuto nel codice della navigazione e nel suo regolamento di esecuzione, che appare modellato su assetti organizzativi e livelli tecnologici non più adeguati;

rilevato che l'articolo 1, da un lato, estende la responsabilità dei piloti, prima limitata ai danni arrecati alle navi, anche ai danni cagionati a persone o a cose, prevedendo un limite di responsabilità pari a un milione di euro per ciascun evento, salvi i casi di dolo o di colpa grave, e, dall'altro, introduce l'obbligo per i piloti dei porti di stipulare un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile, a

copertura dei danni eventualmente cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio;

ritenuto che la nuova disciplina individui una soluzione equilibrata che, riducendo le aree di irresponsabilità, mantiene tuttavia a carico del danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota per la determinazione della rotta e introduce un obbligo di copertura assicurativa a carico del pilota, al fine di garantire la certezza del risarcimento e un'opportuna ripartizione del rischio tra i diversi soggetti coinvolti;

considerato che l'articolo 2-bis rimette alla responsabilità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate, la disciplina dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, attualmente di competenza dell'autorità marittima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.